

Direzione Approvvigionamento e logistica
Settore Acquisti

Prot. nr. 2021/1394392

DETERMINA A CONTRARRE N. 84 DEL 21 APRILE 2021

Oggetto: Proroga dei contratti (CIG Z802CC137C e CIG Z652CC1312) per i servizi di Sorveglianza Sanitaria per i luoghi di lavoro nelle regioni Liguria e Piemonte.

Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.lgs. nr. 50/2016

PREMESSA

La nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ed il controllo sanitario dei lavoratori rappresentano, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., un obbligo del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza.

La sorveglianza sanitaria prefigura una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l'insorgenza di effetti dannosi.

I dipendenti in forza presso Agenzia delle entrate-Riscossione (in seguito anche solo AdeR o Ente) possono essere principalmente soggetti al cosiddetto rischio da esposizione a videoterminali, con la conseguente applicazione di un determinato protocollo sanitario.

Per tutte le risorse dell'Ente la soluzione di approvvigionamento dei servizi di sorveglianza sanitaria è stata, sinora, l'adesione alla Convenzione CONSIP "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro" ed. 3 (SIC3).

In particolare, per il fabbisogno di tali servizi per le regioni Liguria e Piemonte, arrivati a scadenza i contratti attivati nel 2016 mediante adesione alla Convenzione Consip SIC3 ed in attesa della disponibilità di SIC4 (il cui lotto 1 di riferimento per le dette regioni è stato prima sospeso il 27 settembre 2019 e poi

definitivamente annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 01321/2020 pubblicata lo scorso 21 febbraio 2020), AdeR ha avviato delle procedure ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione dei servizi di Sorveglianza Sanitaria nei luoghi di lavoro.

All'esito di tali procedure sono stati stipulati due contratti, con i seguenti codici GIG:

- per la regione Liguria Z802CC137C;
- per la regione Piemonte Z652CC1312,

con scadenze rispettivamente previste per il 27 e 28 ottobre 2020.

Accertata, al tempo, l'indisponibilità della SIC4 per alcune regioni, AdeR ha individuato la soluzione acquisitiva per le regioni non coperte dalla Convenzione in argomento in una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, indetta mediante la Determina presidenziale nr. 23 del 15 ottobre 2020, per la quale è in corso di ultimazione la fase di aggiudicazione.

L'affidamento, che avrà una durata di 36 mesi con l'opzione di rinnovo per 12 mesi, è suddiviso in 6 lotti geografici, i cui ambiti territoriali sono riportati nella seguente tabella:

Nr LOTTO	AMBITI TERRITORIALI
1	Valle d'Aosta – Piemonte – Liguria
2	Lombardia – Trentino Alto Adige
3	Emilia Romagna – Marche – Abruzzo
4	Lazio
5	Campania – Molise
6	Calabria – Sicilia

Nelle more della conclusione dell'iniziativa acquisitiva citata, a scadenza dei contratti attivati per le regioni Liguria e Piemonte, è stata effettuata una prima proroga temporale, rispettivamente fino al prossimo 27 e 28 aprile 2021:

CIG Z802CC137C

Lotto1: LIGURIA	visite			sopralluoghi			esami specialistici/ematochimici			totale per Regione
	nr	prezzo unitario	totale	nr	prezzo unitario	totale	nr	prezzo unitario	totale	
	70	49,00 €	3.430,00 €	0	175,00 €	- €	0	70,00 €	- €	3.430,00 €

CIG Z652CC1312

Lotto2: PIEMONTE	visite			sopralluoghi			esami specialistici/ematochimici			totale per Regione
	nr	prezzo unitario	totale	nr	prezzo unitario	totale	nr	prezzo unitario	totale	
	100	49,00 €	4.900,00 €	0	175,00 €	- €	0	70,00 €	- €	4.900,00 €

L'Ufficio "Sicurezza sul Lavoro", con le RdA 1604 e 1608, ha rappresentato la necessità di garantire la continuità dei servizi nelle regioni Liguria e Piemonte e mantenere l'Ente in *compliance* con le previsioni del D. Lgs. 81/08, fino a quando non sarà terminata la fase di aggiudicazione della predetta procedura aperta. Nelle more della conclusione ed in virtù della previsione contrattuale che stabilisce la facoltà di prolungare la durata dei contratti medesimi (CIG Z802CC137C e CIG Z652CC1312), ai sensi dell'art.106, comma 11, d. lgs.50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del Fornitore successivo, si rende necessario procedere con una ulteriore proroga tecnica, sino al prossimo 30 giugno 2021:

CIG Contratti	Regioni	Fornitore
Z802CC137C	Liguria	Dott. Aristotelis Finidis
Z652CC1312	Piemonte	Dott. Marco Di Bennardo

al fine di garantire la continuità nello svolgimento del servizio a tutela della salute dei lavoratori per quanto di seguito:

1. nomina medico competente ex D. Lgs. 81/08;
2. sopralluoghi, riunioni periodiche, redazione del piano di sorveglianza e quanto necessario per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08;
3. effettuazione delle visite mediche di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D. Lgs. 81/08.

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto in particolare:

1. della prossima conclusione della procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento dei servizi di sorveglianza sanitaria, incluso il servizio richiesto, mediante la Determina presidenziale nr. 23 del 15/10/2020;
2. dell'esigenza di garantire comunque l'erogazione dei servizi di cui trattasi

essendo indispensabili al rispetto di quanto previsto da D. Lgs. 81/08;

3. che gli attuali affidatari hanno ben operato ed eseguito le prestazioni richieste a regola d'arte, senza applicazione di penali;

risultano sussistere gli estremi per garantire l'erogazione dei servizi di sorveglianza sanitaria senza interruzione alcuna, attraverso il ricorso alla proroga tecnica.

AdeR si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, con preavviso di 15 giorni, nel caso in cui siano attivati i nuovi contratti.

A fronte delle scadenze di tempo in tempo maturate in termini di visite di sorveglianza sanitaria, il fabbisogno si incrementa in funzione dell'allungarsi della scadenza stessa del contratto. Mentre per le attività di sopralluogo straordinario si è verificato un rallentamento delle attività operative a causa dell'infezione da COVID – 19 ed i plafond residui dei contratti attivi evidenziano ancora una capienza tale da consentire la soddisfazione delle eventuali richieste, per le visite di sorveglianza sanitaria assistiamo ad un incremento dell'esigenza di seguito rappresentato:

CIG	Regioni	Fornitore	N° visite	Importo proroga
Z802CC137C	Liguria	Dott. Aristotelis Finidis	30	Euro 1.470,00
Z652CC1312	Piemonte	Dott. Marco Di Bennardo	40	Euro 1.960,00

In ragione del fatto che l'IVA non è applicabile per questi incarichi, gli importi sopra esposti sono gli oneri complessivi dell'acquisto.

I Fornitori hanno già preventivamente e formalmente accettato le condizioni di proroga, a pari termini e condizioni degli attuali contratti.

L'impegno complessivo di spesa risulta coerente con il Budget 2020-2022 deliberato nella riunione del CdG del 25 Giugno 2020 e nel Budget 2021-2023 deliberato nella riunione del CdG del 29 ottobre 2020.

Della spesa si terrà conto ai fini degli obblighi di contenimento previsti dall'art.1, commi 591 e 592, della Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019.

L'iniziativa è rinvenibile al codice 2021.35.013.P

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici.

L'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, dispone che le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul Lavoro) ed in particolare l'art.18 prevede che Il Datore di Lavoro, in base alle attribuzioni e competenze ad esso conferite, deve, tra le altre cose, nominare il Medico Competente e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, pertanto, deve garantire la Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e la presenza della figura del Medico Competente che assolva gli obblighi di cui all'art. 25 del citato Decreto.

La proroga c.d. "Tecnica" - essendo un istituto derogatorio alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – è consentita esclusivamente al rinvenirsi di limitate ed eccezionali condizioni e in particolare, per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente e sempreché la facoltà del ricorso al predetto istituto sia prevista, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, dalla documentazione con cui si indice la procedura. In particolare, la suddetta disposizione, nel confermare il carattere eccezionale dell'istituto in parola, stabilisce espressamente che *"la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,*

patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

Nel caso in esame detta previsione è stata inserita nella determina a contrarre e nell'articolato contrattuale, segnatamente all'interno dell'art. 4 dei contratti stessi.

Alla luce di quanto sopra esposto, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga tecnica, nel rispetto dei termini e delle condizioni dei contratti in oggetto, per consentire il corretto svolgimento dei servizi di Sorveglianza Sanitaria per i luoghi di lavoro, rispettivamente, in Piemonte e Liguria. Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto

Il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 30/10/2019, per atti Notaio Marco De Luca**

(Rep. nr. 45.137 – Raccolta nr. 26.000)

DISPONE

di procedere, ai sensi dell'art.4 dei contratti indicati in oggetto (CIG Z802CC137C e CIG Z652CC1312), alla proroga tecnica degli stessi come di seguito riportato:

- contratto CIG Z802CC137C - riguardante i luoghi di lavoro in Liguria, stipulato con il dott. Aristotelis Finidis, per il periodo che va dal 27 aprile 2021 al 30 giugno 2021 e per l'importo complessivo massimo di Euro 1.470,00 oltre IVA di legge e oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero;
- contratto CIG Z652CC1312 - riguardante i luoghi di lavoro in Piemonte, stipulato con il dott. Marco Di Bennardo, per il periodo che va dal 28 aprile 2021 al 30 giugno 2021 e per l'importo complessivo massimo di Euro 1.960,00 oltre IVA di legge e oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero.

Allo scopo stabilisce che:

- le proroghe non vincoleranno in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto dei Medici al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- il corrispettivo effettivo maturato dai Medici sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla

- contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione;
- per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni dei relativi contratti di appalto;
 - gli Atti di proroga contrattuali saranno sottoscritti nella forma della scrittura privata con firma digitale;
 - Agenzia delle entrate-Riscossione, nell'eventualità dell'aggiudicazione della procedura di gara illustrata in premessa, potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso;
 - il Responsabile del Procedimento è Valerio Saccucci;
 - E' confermato il Direttore dell'esecuzione, Cristiana De Cubellis;
 - il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato a sottoscrivere ed inoltrare le richieste di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ove gli stessi non siano già in possesso di AdeR.

Il Responsabile

Stefano Carosi

(firmato digitalmente)